



CIRCOSCRIZIONE DOGANALE DI RAVENNA

INCONTRO CON I RESPONSABILI DELLO SPORTELLO UNICO EDILIZIA E DEL SERVIZIO DEMANIO DEI COMUNI DI RAVENNA E CERVIA SULLE AUTORIZZAZIONI DOGANALI EX ART. 19 D. LGS. 374/90.

In data 23 ottobre 2006 presso i locali della Circoscrizione Doganale di Ravenna si è tenuto un incontro in merito alla definizione della portata applicativa dell'art. 19 D. Lgs. 374/90.

L'articolo subordina alla preventiva autorizzazione del Direttore della Circoscrizione Doganale territorialmente *competente la realizzazione di costruzioni ed opere di ogni genere e specie, sia provvisorie sia permanenti*, ovvero la collocazione di *manufatti galleggianti in prossimità della linea doganale o nel mare territoriale*.

Ai sensi del sopracitato articolo di legge è altresì richiesta la previa autorizzazione doganale anche per lo spostamento e la modifica di manufatti già esistenti.

In caso di inosservanza viene irrogata una sanzione amministrativa commisurata all'entità della violazione ovvero, qualora l'opera abusiva sia suscettibile di ledere gli interessi erariali ne può essere disposta la riduzione in pristino a spese del trasgressore.

Considerato il tenore dell'articolo, l'Assessorato Turismo e Commercio della Regione Emilia Romagna ha interessato della problematica interpretativa l'Agenzia delle Dogane al fine di definire se ogni intervento, anche quelli meramente interni ovvero per finalità puramente estetiche debba essere soggetto alla preventiva autorizzazione doganale ovvero se il provvedimento doganale sia necessario unicamente per opere di una certa entità.

Al quesito, la Direzione Regionale di Bologna – Area Gestione Tributi e Rapporti con gli Utenti – con nota prot. 25718/GT1 del 13/07/2006, su conformi indicazioni dell'omologa Area Centrale, ha chiarito che, data la *ratio* sottesa all'articolo, vale a dire consentire alla dogana di venire a conoscenza, preventivamente, di tutte le opere che debbano essere realizzate lungo la linea doganale affinché questa possa, con il rilascio del provvedimento di competenza, compiere una valutazione sulla loro possibile incidenza sull'attività di vigilanza, tributaria od extratributaria, istituzionalmente affidatale per legge, ha ritenuto che le tipologie di intervento passibili di autorizzazione doganale siano da ricondurre a tutti gli interventi tali da alterare la conformazione fisica e la volumetria dei manufatti nonché la collocazione di opere anche a carattere stagionale ancorate al suolo.

In definitiva, è stato chiarito che tutti gli interventi che, per le loro caratteristiche, finiscano per modificare od ostruire la controllabilità della linea doganale, siano soggette ad autorizzazione.

Al fine di elaborare una casistica degli interventi da autorizzare e di quelli per i quali, per la loro non incidenza sui compiti di vigilanza doganale, non rientrano nell'alveo applicativo dell'art. 19 D. Lgs. 374/90, si è pertanto tenuto un incontro con i Responsabili dei Servizi Sportello Unico Edilizia e Demanio dei Comuni di Ravenna e Cervia in quanti Uffici parimenti interessati, ai sensi di specifiche normative di settore, sugli interventi *de quibus*.

Si è pertanto ritenuto, sulla scorta dei chiarimenti forniti dalla Centrale Agenzia delle Dogane, di elaborare, di concerto con i rappresentanti delle Amministrazioni Comunali, una casistica, a titolo puramente indicativo e da ritenersi dunque non esaustiva ma suscettibile di integrazione/aggiornamento in relazione ai casi concreti.

In base alle indicazioni dell'Agenzia delle Dogane, si può ritenere che per tutti gli interventi interni o meramente estetici (quali, tinteggiatura, spostamenti, abbattimento o costruzione di pareti interne, cambio di destinazione dei locali, rifacimento degli impianti elettrici o idrici, apertura o chiusura di finestre,) che, per le loro caratteristiche, non siano tali da alterare la conformazione fisica e la volumetria dei fabbricati, nonché per tutte le opere, anche ancorate al suolo, che non siano di ostacolo alla libera visuale (quali posa di pavimentazione, collocazione di fioriere, pennoni portabandiera) non sia necessaria la previa autorizzazione ai sensi dell'art. 19 D. Lgs. 374/90.

L'autorizzazione doganale sarà per contro necessaria per tutti gli interventi che vanno ad incidere sull'aspetto fisico e volumetrico dei fabbricati (ampliamento dei fabbricati, o delle strutture scoperte, ampliamento o spostamento di cabine) nonché per tutte quelle opere, anche a carattere stagionale, ancorate al suolo, che, per le loro caratteristiche, possano rappresentare un ostacolo alla libera visuale (posa di ombrelloni stagionali, gazebo, tendostrutture).